

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 308/26/2011

OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso in epigrafe, il sig. TE. HR. HR. si è opposto all'avviso d'accertamento n. Omissis emesso dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 4, notificato il 08.10.2009 e relativo a IRPEF, IVA ed IRAP anno 2002.

Nel ricorso, il contribuente ha sostenuto che l'accertamento è stato emesso sulla base degli elementi presenti nel modello UNICO 2003 rilevanti ai fini dell'applicazione degli STUDI DI SETTORE, avendo l'Ufficio rilevato che l'ammontare dei ricavi dichiarati è inferiore a quelli determinati ai sensi dell'art. 62 bis del D.L. 331/93 convertito nella L. 427/93.

Nel ricorso è stato precisato che il ricorrente svolge l'attività di installazione di impianti idraulici.

In sede di contraddittorio, in data 30.09.2009, il ricorrente ha fatto presente che nell'anno 2002, aveva svolto la propria attività senza dipendenti e lavorando principalmente per altre imprese. L'Ufficio, non ritenendo sufficienti le argomentazioni di parte a giustificare lo scostamento di € 9.768,00 rispetto ai ricavi dichiarati, ha emesso avviso di accertamento.

Il ricorrente contesta il ricorso all'art. 39 D.P.R. 600/73 in quanto l'accertamento si basa esclusivamente sul risultato degli STUDI DI SETTORE, senza alcun riscontro con altri elementi desumibili da una verifica documentale sulla tenuta della contabilità e senza fornire motivazioni per la mancata accettazione delle argomentazioni presentate a difesa nel corso del contraddittorio. Nel merito ritiene più che dimostrata la minore capacità di produrre ricavi stante la dimensione dell'attività, svolta esclusivamente dal titolare, peraltro iniziata nel 2001.

Conclude il ricorrente con la richiesta di annullamento dell'impugnato avviso di accertamento e in subordine di ridurre il valore dei maggiori ricavi accertati in relazione alle situazioni sopra esposte. Con memoria presentata il 27.01.2010 l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 4, ha sostenuto che l'accertamento in esame, redatto ai sensi dell'art. 62bis del D.L. 331/93, convertito nella Legge 427/93, è conseguente alla mancata dimostrazione degli elementi che hanno portato allo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi presunti e del fatto che anche negli anni successivi, il risultato dell'attività era non congrua, tanto che in sede di dichiarazione il contribuente aveva optato per l'adeguamento allo studio di settore.

L'adeguamento agli studi di settore, costantemente utilizzato per gli anni successivi, da un lato dimostra l'efficacia dell'attività svolta dall'Ufficio e dall'altro crea i presupposti per l'emissione dell'accertamento, il quale risulta adeguatamente motivato.

La causa viene assunta in Camera di Consiglio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, esaminati gli atti, considera che l'accertamento impugnato è stato emesso a seguito di analisi dell'attività della ricorrente ed ha tenuto conto dei ricavi desumibili dall'applicazione dell'art. 62 sexties, comma 3 del D.L. 331/93 (Studi di settore), convertito nella Legge 427/93.

I risultati degli studi di settore elaborati ai sensi dell'art. 62bis del D.L. 331/93 (Legge 427/93) è uno degli elementi che giustificano l'emissione di accertamenti analitico induttivi

ai sensi dell'art. 39, primo comma, lettera d) del D.P.R. 600/73 qualora fosse integrato da altri elementi gravi, precisi e concordanti tali da far disattendere all'Ufficio il risultato economico desumibile dalla contabilità e dalla dichiarazione dei redditi.

Il contribuente è chiamato a fornire, a sua volta, gli elementi che ritiene utili per delineare il quadro reddituale.

La mancata esibizione della documentazione contabile da parte del ricorrente, sia in sede di convocazione presso l'Ufficio per il contraddittorio, sia in sede di giudizio, nonché l'assenza di documenti atti a dimostrare la corretta tenuta della contabilità e la sua coerenza con la dichiarazione dei redditi, impedisce alla Commissione di accertare la veridicità dell'affermazione di parte ricorrente circa la corretta tenuta delle scritture contabili, condizione sufficiente per vincere la presunzione dell'Ufficio, in assenza di puntuale accesso e verifica presso la sede aziendale.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il ricorso non è meritevole di accoglimento. La controversa interpretazione della norma giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Commissione respinge il ricorso. Spese compensate.